

Decreta Taruisana : due casi da approfondire

Giovannella Cresci Marrone, Monsieur Antonio Pistellato

Riassunto

Si esaminano due iscrizioni di Taruisium che recano memoria di decreti della curia cittadina. Nel primo si registra il caso di commutazione della destinazione di un lascito testamentario a scopo di edilizia pubblica. Nel secondo si ricorda la cooptazione nell'ordine decurionale di un membro della gens Saufeia in seguito alla sopravvenuta morte di un suo parente prossimo.

Citer ce document / Cite this document :

Cresci Marrone Giovannella, Pistellato Antonio. *Decreta Taruisana* : due casi da approfondire. In: Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, tome 119, n°2. 2007. Antiquité. pp. 375-386;

doi : <https://doi.org/10.3406/mefr.2007.10393>

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_2007_num_119_2_10393

Fichier pdf généré le 24/02/2020

Decreta Taruisana

Due casi da approfondire

Giovannella CRESCI MARRONE e Antonio PISTELLATO

POLITICA EDILIZIA DECURIONALE

In materia di urbanizzazione e di politica edilizia le curie cittadine si trovavano a competere con due differenti tipologie di committenza: quella dell'imperatore e quella degli evergeti privati¹. Nel primo caso i testi epigrafici non registrano, ovviamente, interferenze da parte dei senati locali i quali si limitano, piuttosto, in epoca tarda ad autorizzare opere pubbliche eseguite a spese delle comunità su ingiunzione imperiale. Tale situazione è puntualmente riflessa anche nella decina di iscrizioni finora attestate nella *X regio* che celebrino la munificenza dell'imperatore o di membri della *domus* in tema edilizio; esse non presentano menzione di autorizzazioni o interventi decurionali² e così è anche per l'unica occasione di coazione imperatoria in materia di opera pubblica (*iubente sanctissimo Gallieno Aug. n.*) che registra invece la sollecitazione di un funzionario imperiale (*insistente Aur. Marcellino v. p.*) e la curatela di un responsabile locale (*curante Iul. Marcellino*)³.

Differente il caso in cui il finanziamento di opere pubbliche si debba all'iniziativa di soggetti privati: è lecito in tali occorrenze domandarsi quale fosse l'ampiezza della competenza, o meglio dell'ingerenza, decurionale.

Tra la documentazione epigrafica della *X regio*, si segnala un titolo che sembra illustrare una discrezionalità assai vasta della curia cittadina in tema di edilizia pubblica: esso, rinvenuto in reimpiego a Venezia e da tempo perduto, ha attirato finora l'attenzione della critica soprattutto in merito alla sua provenienza, alternativamente attribuita ad *Aquileia*, *Iulia Concordia* o *Altinum*. Esso recita⁴:

L(ucius) Terentius T(iti) f(ilius)
(quattuor)uir i(ure) d(icundo)
monimentum fieri iussit.
Ea pecunia d(ecreto) d(ecurionum)

5 *uiaae stratae sunt*
ab Annia ad murum
et post cryptam ad theatrum.

Dal testo sembra lecito evincere che il quattuorviro *Lucius Terentius*, che l'assenza del cognome sollecita a datare entro la prima metà del I secolo d.C., avesse destinato una somma per finanziare un'opera pubblica non meglio precisata (*monimentum*), forse promessa in sede di campagna elettorale o forse erogata per solennizzare la carica ottenuta; e che il senato locale avesse poi deliberato attraverso un decreto la destinazione d'uso di tale beneficenza privata, optando per la lastricatura di alcuni assi

1. Sul tema Frézouls 1990, p. 179-209. Cfr. anche Lussana 1950, p. 116-123; Jouffroy 1977, p. 329-338; Mrozek 1984, p. 233-240.

2. Secondo il censimento di Zaccaria 1990, p. 138-156: *I.L.*, X, 1, 702? (*Nesactium*); *I.L.*, X, 4, 25?, 28? e 29? (*Tergeste*); *CIL*, V, 854 e *S.I.*, 176? (*Aquileia*); *CIL*, V, 1837 (*Iulium Carnicum*); *CIL*, V, 2149 (*Altinum?*); *CIL*, V, 2152 (*Altinum*); *AE*, 1975, 428? (Verona); *I.L.*, X, 5, 1, 85, 88, 105? e 106? (*Brixia*).

3. *CIL*, V, 3329 (Verona) = *AE*, 1965, 113.

4. *CIL*, V, 1008a = *ILS*, 5375. Per *Aquileia* si pronuncia, oltre a Mommsen (*CIL*, V, p. 111), Zaccaria 1984, p. 132, ntt. 38 e 39, nonché Zaccaria 1990, p. 141, nt. 13. Per *Iulia Concordia* o *Altinum* opta Panciera 1957, p. 49, nt. 9. A *Iulia Concordia* è favorevole Panciera 1959, p. 313-320, seguito da Jouffroy 1986, p. 100, nt. 129 e p. 364, nonché da Fuchs 1987, p. 107. Ad *Altinum* Broilo 1980, p. 71 e Scarfi – Tombolani 1985, p. 87, nt. 85.

viari esterni ed interni alle mura cittadine. Non è dato sapere se tale «concertazione» tra benefattore privato e soggetto istituzionale pubblico fosse prassi isolata o, viceversa, silenziosamente operante anche in casi non esplicitati dai testi epigrafici, ma un nuovo documento proveniente da *Taruisium* pone in merito ulteriori interrogativi.

Si tratta di una lastra calcarea munita sul lato destro e con margine ribassato sul lato sinistro, che presenta lungo la parte superiore della faccia frontale una marcata scanalatura nonché tre fori ciechi, ai quali se ne aggiunge un quarto lungo la frattura inferiore sul lato destro (fig. 1). Rinvenuta a Treviso durante alcuni lavori nel Battistero di San Giovanni e attualmente conservata presso il locale Museo Civico «L. Bailo», ne venne cursoriamente segnalata la presenza (senza peraltro trascrizione e fotografia) dalla Sovrintendente Bruna Forlati Tamaro nel lontano 1957 nel corso del III Congresso Internazionale di Epigrafia greca e latina tenutosi a Roma⁵; il reperto, rimasto inspiegabilmente inedito per cinquant'anni, sarà ora finalmente fatto oggetto di pubblicazione da parte di A. Buonopane⁶. Il testo presenta evidenti tracce di rubricatura e risulta scandito da segni d'interpunzione triangoliformi variamente direzionati :

[– Ca]ssius [– . tes]–

[t]amen[te] s[ester]–

tieis ((viginti milibus)) m[acel]–

lum fieri iussi[t].

5 [P]ecuniam here[des]

ex d[ecreto] d[ecurionum] in crypta[m]

dedere. Vale[ria – .?]

uxor HS ((quindecim milia)) [– – –]

in cryptam [dedit].

Il messaggio epigrafico è articolato in tre brevi sezioni tematiche : nella prima viene esplicitata l'evergesia testamentaria di un certo *Cassius*, dal prenome perduto in lacuna e verosimilmente privo di *cognomen* (quindi quasi certamente ingenuo), il quale destinò 20 000 sesterzi per l'edificazione



Fig. 1 – Iscrizione con menzione di evergesia edilizia.
Treviso, Museo Civico «L. Bailo».

di un *macellum*. Nella seconda si menziona l'intervento dell'ordine decurionale il quale, attraverso un decreto, dispose che gli eredi convertissero la destinazione della somma nella costruzione di una *crypta*. Nella terza e ultima parte si ricorda la beneficenza pubblica attuata dalla moglie del testatore, di nome *Valeria* e priva anch'ella di *cognomen*, la quale offrì per la realizzazione dell'opera una somma aggiuntiva non precisabile a causa della lacuna, ma senz'altro superiore ai 15 000 sesterzi⁷.

Si impongono in proposito alcune notazioni.

In osservanza delle leggi vigenti che tutelavano la pubblicità dei nomi dei committenti, il titolo, verosimilmente esposto sulle pareti della *crypta*, menzionava il testatore e la moglie, promotrice della beneficenza aggiuntiva, ma non l'onomastica degli eredi, considerati strumenti involontari del-

5. Forlati Tamaro 1959, p. 152; cfr. anche Zaccaria 1990, p. 143, nr. 23, nt. 17. Erroneamente Chevallier 1983, p. 140, nt. 431 ubica a *Vicetia* la costruzione.

6. Buonopane c.s.

7. Alla possibilità che il nome della moglie del testatore fosse accompagnato dal patronimico (come di norma) si opporrebbe la carenza di spazio, dal momento che la parte man-

cante della lastra è con buona probabilità quantificabile sulla destra dalla cogente integrazione *m[acel]/lum* in terza riga. Peraltro l'idionimia femminile in area veneta è fenomeno non sconosciuto in anni di non ancora matura romanizzazione : si veda, a titolo esemplificativo, *SupplIt*, 15, nr. 183 (*Ateste*) e Cresci Marrone 2005, p. 319, nr. 12.

l'evergesia edilizia⁸. Ma i testi legislativi si preoccupavano anche di tutelare la volontà degli evergeti in tema di destinazione della beneficenza erogata, come si evince dalla lapidaria disposizione di Caracalla, la quale, sulla scia di una consolidata prassi normativa, proibiva di convertire ad altri usi *quod ad certam speciem civitatis relinquitur*⁹.

Il caso tarvisano si qualifica, in effetti, come un rarissimo episodio di cambiamento della destinazione d'uso di una somma testamentaria ad opera del senato locale. Nell'ambito regionale, tra la ventina di casi di edilizia pubblica testamentaria, non si registrano altre occorrenze di conversioni operate per iniziativa di magistrati o di curie cittadine¹⁰; altrove a fronte di episodi non perfettamente comparabili¹¹, poiché documentanti solo volontari cambiamenti di destinazione decisi da parte del testatore e operati con il permesso dell'imperatore¹², ovvero forzosi interventi di magistrati provinciali a proposito di somme promesse in sede di *pollicitatio*¹³, un caso sembra maggiormente avvicinarsi a quello in esame. Si tratta di un intervento operato nell'ispanica *Arundo* dal senato locale che richiese all'esecutore testamentario ed erede di un ricco notevole di convertire la somma appositamente predisposta per l'approntamento del sepolcro (mille e duecento denari) nell'erezione di un statua del defunto e del di lui figlio da apporre nel foro cittadino; richiesta ottemperata dall'erede, nonostante comportasse un maggiore onere finanziario¹⁴. Sia nel caso ispanico che in quello veneto si manifesta un'iniziativa decurionale a storno di una somma testamentaria, in entrambi il costo dell'impresa figura maggiorato e in entrambi non manca l'assen-

so degli eredi ma, mentre nel primo la conversione sembra consumarsi all'interno di una sintassi onorifica priva di ricadute per la collettività, a *Tarvisium*, invece, l'atto testamentario sul quale s'interviene prevedeva una beneficenza pubblica e di natura edilizia, per la quale l'osservanza delle volontà del testatore era, come si è visto, tutelata da apposite norme.

Sempre la legislazione prevedeva però due possibilità di deroga dall'originaria destinazione del donatore; la prima possibilità era quella di utilizzare i legati testamentari per altra opera di pubblica utilità, ma solo previa autorizzazione imperiale e soprattutto se la volontà del testatore si fosse venuta a scontrare con la legge Falcidia che riservava agli eredi un quarto della successione :

*Legatam municipio pecuniam in aliam rem quam defunctus uoluit conuertere citra principis auctoritatem non licet. Et ideo si unum opus fieri iusserit, quod Falcidia legis interuentu fieri non potest, permittitur summam, quae eo debetur, in id quod maxime necessarium rei publicae uideatur conuertere*¹⁵.

La seconda possibilità di deroga era quella, codificata da Antonino Pio, che prevedeva di destinare a restauri di opere già esistenti le somme di privati erogate per la costruzione di nuovi edifici :

*Pecuniam quae in opera noua legatam est, potius in tutelam eorum operum quae sunt conuertendam, quam ad inchoandum opus erogandam diuus Pius rescripsit; scilicet si satis operum ciuitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inueniatur*¹⁶.

8. Dig., 50, 10, 3 : *Inscribi autem nomen operi publico alterius quam principis aut eius, cuius pecunia id opus factum sit, non licet*. Cfr. Jacques 1984, p. 782, nr. 46.

9. Dig., 50, 8, 1.

10. Secondo il censimento di Frézouls 1990, p. 186, nt. 28 : CIL, V, 52, 147, 8185 (*Polia*); CIL, V, 413, 513 (*Tergeste*); CIL, V, 969 (*Aquileia*); CIL, V, 1892, 1894, 8664 (*Iulia Concordia*); CIL, V, 2795, 2861 e 2862 (*Patavium*); CIL, V, 3222, 3402, 3446, S.I., 628 e 1250 (*Verona*); CIL, V, 3904 (*pagus Arusnatum*); CIL, V, 4059 (*Mantua*); cui si aggiungano Bertacchi 1972, p. 46 e Bertacchi 1980, c. 14 (*Aquileia*) e S.I., 413 = AE, 1990, 395 (*Iulia Concordia*).

11. Un caso attestato ad *Abellinum* (CIL, X, 1136) registra comunque tra la destinazione dell'evergesia testamentaria privata e l'attuazione dell'opera pubblica (un portico) l'intervento decisionale, in questo caso confermativo, della curia cittadina.

12. Da *Leptis Magna* (IRT, 396 = AE, 1991, 1619) proviene testimonianza epigrafica della vicenda di un evergete locale che, con il permesso dell'imperatore Commodo, convertì la somma promessa in campagna elettorale per combattimenti gla-

diatori nel restauro di arredi urbani in rovina, ma nessun intervento decurionale è menzionato nel caso.

13. Anche un episodio di beneficenza privata documentato a *Lilybaeum* tra l'anno 169 e il 172 d.C. (AE, 1964, 181; 1965, 219) registra una parziale riconversione forzata della somma promessa per *pollicitatio*; in tale occasione uno dei due questori provinciali dispose lo storno di 13 000 sesterzi dei 25 000 complessivi per la pavimentazione di una piazza della città, senza tuttavia interferenza alcuna da parte della curia locale.

14. CIL, II, 1359 = ILS, 5498 = AE, 1994, 911. Si veda, per l'aspetto relativo alla natura di affrancato dell'erede del testatore e per le sue implicazioni, Le Roux 1994, p. 178-179, nr. 2; per l'intervento decurionale interpretato quale vigilanza della curia sulle esecuzioni testamentarie, cfr. D'Ors 1953, p. 406-407. Ringrazio il prof. E. Melchor Gil per la cortese segnalazione.

15. Dig., 50, 8, 6. Cfr. Jacques 1984, p. 768, nr. 4, che data il provvedimento verso il 130-140 d.C.

16. Dig., 50, 10, 7. Cfr. Jacques 1984, p. 769, nr. 7.

Per comprendere se il caso tarvisano rientrasse all'interno delle deroghe previste dalla legge è necessario in primo luogo precisarne la datazione. Essa si orienta entro l'età claudio-neroniana, soprattutto a causa dell'assenza nell'onomastica di entrambi i coniugi dell'elemento cognominale; con tale cronologia proto-imperiale si concilia la forma arcaicizzante *sestertieis*, e il segno grafico «ad ancora» con cui sono espresse le migliaia, anche se lievemente più tarda sembrerebbe la paleografia che esibisce qualche apicatura (soprattutto il tratto sinistro della lettera V) e un modulo verticalizzante.

Se, dunque, il nostro reperto si riferisce alla prima metà del I secolo d.C., l'opera pubblica si inserisce nella fase di urbanizzazione del centro tarvisano che, iniziata nella I metà del I secolo a.C.¹⁷, si incrementò a seguito della sua municipalizzazione, da taluni datata all'età del secondo triumvirato¹⁸, da altri addirittura all'età flavia¹⁹. È escluso, dunque, che l'intervento edilizio si ascriva al periodo (II secolo d.C.) in cui, a monumentalizzazione completata, i senati locali iniziarono a preoccuparsi della manutenzione e del restauro degli arredi urbani in degrado e, quindi, non risulterebbe qui operante la possibilità di deroga, la seconda, codificata da Antonino Pio.

Non sembra, però, che sia possibile invocare nemmeno l'intervento della prima deroga. Non risulta, infatti, dal testo che il testamento di *Cassius* contravvenisse alla *lex Falcidia*, emanata nel 40 a.C.²⁰, dal momento che gli eredi non erogarono una somma inferiore rispetto al legato testamentario ma si limitarono ad accettare di cambiarne la destinazione d'uso²¹.

Per giustificare la decisione decurionale resta, dunque, la possibilità che i senatori locali avessero invocato la clausola del *quod maxime necessarium rei publicae uideatur*, cioè della necessità pubblica. La sinteticità del testo iscritto non informa circa le motivazioni che indussero i decurioni tarvisani a preferire l'edificazione di una *crypta* a quella di un *macellum* e le indagini archeologiche non soccorrono in merito, poiché non hanno finora fornito riscontro né della prima, né della seconda struttura edilizia²². Non è inoltre escluso che la *crypta* si configurasse come annesso funzionale, un completamento del *macellum*, forse costruito con altri fondi. Si evince tuttavia chiaramente che non fu l'insufficienza della somma testamentaria a causare il cambio di destinazione, dal momento che l'edificio prescelto dal senato locale comportò non una riduzione, bensì un'integrazione di finanziamento cui si sottopose la moglie del testatore. La beneficenza, nella sua totalità superiore ai 35 000 sesterzi, si colloca peraltro in una posizione intermedia nella graduatoria degli atti di evergetismo del Veneto romano, che oscillano tra i 1 051 000 sesterzi attestati a *Patauium* per strutture pubbliche non precisabili²³ e i 400 sesterzi documentati ad *Atria* per una fondazione privata²⁴.

Se, dunque, è lecito ritenere che i decurioni motivassero la conversione d'uso della beneficenza privata con l'estrema necessità di una *crypta* da parte della comunità da loro amministrata e se risulta probabile che nessun contenzioso si fosse prodotto tra eredi e senato locale, è, comunque, un fatto rilevante che per tale operazione manchi totalmente l'autorizzazione dell'imperatore. È necessario però ricordare, a tal proposito, che la disposizione legislativa menzionata nel Digesto deriva dal secondo

17. Tirelli 1999, p. 7-9 in riferimento ad un ampio intervento di bonifica in area urbana.

18. Ramilli 1973, p. 55, nt. 16; Sartori 1981, p. 122-124; Furlanetto 1984, p. 177; Malizia 1987, p. 348-349; Furlanetto 1994, p. 30.

19. Buchi 1989, p. 220, sulla base di un passo di Plinio il Vecchio (*nat.*, 3, 130).

20. *Dig.*, 35 2, 1 pr : ... *quicumque civis Romanus post hanc legem rogatum testamentum faciet, is quantam cuique civi Romano pecuniam iure publico dare legare volet, ius potestasque esto, dum ita detur legetur, ne minus quam partem quartam hereditatis eo testamento heredes capiant...* Cfr. Crawford 1996, p. 779-780 e, nello specifico, Stein 1987, p. 453-457.

21. Si veda il rescritto di Antonino Pio, confermato da Settimio Severo, secondo cui gli eredi, privati della legittima quota di eredità, dovevano invocare subito l'applicazione della *lex Falcidia* e non potevano poi, con il pretesto dell'ignoranza, reclamare dalla comunità beneficata la restituzione di som-

me di denaro impiegate in opere pubbliche. Cfr. *Dig.*, 22, 6, 9 : ... *Quod si ideo repetitionem eius pecuniae habere credunt, quod imperitia lapsi legis Falcidia beneficio usi non sunt, sciant ignorantiam facti, non iuris prodesse nec stultis solere succurri, sed errantibus*. Sul tema Jacques 1984, p. 775-776, nr. 23.

22. Palmieri 1980, p. 147-175. Per i *macella* nella *regio X* cfr. il caso archeologico di *Opitergium* (Tirelli 1999, p. 6-7) e di *Aquileia* (Maselli Scotti 1998, p. 23) e quello epigrafico di *Iulium Carnicum* (*CIL*, V, 1837); per le *cryptae* cfr. il caso archeologico di *Vicetia* (Forlati Tamaro 1958, p. 41-61 e Rigoni 1987, p. 182-185) da cui deriva l'erronea attribuzione della nostra iscrizione a tale città (Chevallier 1983, p. 10, nt. 431) e quelli epigrafici di *Aquileia* o *Altinum* (*CIL*, V, 1008a) e di *Iulia Concordia* (*CIL*, V, 1891).

23. *CIL*, V, 2878, secondo la cifra proposta da Duncan-Jones 1974, p. 218, nr. 1339.

24. *CIL*, V, 2315; cfr. Duncan-Jones 1974, p. 183, nr. 747. Sul tema si veda Buonopane 1987, p. 289-310.

degli almeno sette *libri fideicommissorum* del giurista Lucio Fulvio Aburnio Valente, figlio del console suffeto del 109 d.C.²⁵; è dunque possibile che la disposizione legislativa che vincolava in tema di beneficenza testamentaria privata l'autonomia dei municipi all'*auctoritas principis* fosse intervenuta in tempi successivi all'emanazione del decreto tarvisano e proprio in quella età adrianea che conosce altri prodromi di dirigismo imperiale.

Nel caso tarvisano, dunque, l'ordine decurionale appare svolgere un ruolo di protagonista nella programmazione della monumentalizzazione cittadina, spingendo la propria discrezionalità fino a mutare, pur con il probabile consenso dei familiari, la volontà del testatore privato, agendo da supplente o sostituto di quella che, forse solo a partire dal II secolo d.C., sarà l'*auctoritas principis*.

Giovannella CRESCI MARRONE

ADLECTIO PER ADFINITATEM

Nel *municipium* di *Tarvisium* si segnala il caso di un'iscrizione, comprensiva di estratto di decreto decurionale, afferente però al contesto funerario. Essa è incisa su una lastra che risulta mutila nella parte superiore e che, rinvenuta a Treviso nel 1798 (già reimpiegata nella parete di un edificio cittadino), è oggi conservata presso il chiostro del locale Museo Civico «L. Bailo» (fig. 2)²⁶. Questo il testo :

-----?

[--- ad]=

*didit ut honorem decurionatus
quo eum dignum iudicauerat post
finitae mortalitatis eius excessum*

5 *transferret in M(arcum) Saufeium T(iti) f(ilium) Pudentem
proximum adfinem ut haberet et Pris=
cus in illa sede perpetua relictis tan=
dem nimiae infirmitatis doloribus
honorato suo adfine splendidum pu=
10 blicae pietatis adfectum et parens eius
qui amisso unico filio nimio maerore
grauiter adflictus est tam saeui luctus
perciperet sublime solacium interuentu
benignissimi decreti.*

15 *Octauiae Ti(berii) f(iliae) Serenae optimae coniugi
M(arcus) Saufeius Pudens T(itus) Saufeius Seuerus
Saufeio T(iti) f(ilio) Montano filio annor(um) III*

*Muluae T(iti) f(iliae) Seuerae sanctissimae uxori
uiui fecerunt.*

20 *H(oc) m(onumentum) h(eredes) n(on) s(equetur).
In fr(onte) p(edes) XXXIV ret(ro) p(edes) XXXV.*

Il documento, in passato definito da F. Jacques come «malheureusement indatable, incomplet et obscur dans le détail»²⁷, appare di notevole lunghezza e vi figura, come si è detto, un cospicuo estratto di decreto decurionale relativo all'ammissione di un esponente della *gens Saufeia*, *M. Saufeius T. f. Pudens*, alla curia del *municipium*, secondo la procedura della cooptazione in seguito alla sopravvenuta morte del predecessore, suo parente prossimo : siffatta procedura viene definita dalla formula *ut honorem decurionatus... transferret* (l. 1-4) e viene connotata dalla formale determinazione temporale *post finitae mortalitatis eius excessum* (l. 2 s.).

Peraltro, il formulario recintale alle l. 20-21 fornisce le indicazioni dispositive circa l'accesso alla sepoltura²⁸ e quelle di pedatura, accertando la natura funeraria dell'iscrizione : *H(oc) m(onumentum) h(eredes) n(on) s(equetur). / In fr(onte) p(edes) XXXIV ret(ro) p(edes) XXXV*. Si tratta, infatti, di un *titulus maior* afferente ad un recinto di medio-grandi proporzioni, senza dubbio visibile dall'esterno²⁹. Il posizionamento dell'epigrafe, pertanto, determina certamente la sua funzione come

25. *PIR*², F 526.

26. Azzoni Avogaro 1840, p. 204 s.; Semenzi 1864, p. 230; *CIL*, V, 2117; Netto 1963, p. 27-31, part. 29 s.; D'Alessi 1995, p. 32-33.

27. Jacques 1984, p. 606.

28. Cfr. Feraudi-Gruénais 2003, p. 54-63 (limitatamente all'am-

biente urbano di Roma). Circa le disposizioni riguardo all'accesso al sepolcro cfr. in generale Orlandi 2004, p. 359-384 (anche qui relativamente a Roma).

29. Cfr., in merito alle dimensioni recintali nella vicina area altinate, Mazzer 2005, p. 157 s.; 159-163; 201-210; Buonopane – Mazzer 2005, p. 329-341.



Fig. 2 – Iscrizione sepolcrale con estratto di decreto decurionale. Treviso, Museo Civico «L. Bailo».

vettore del messaggio *per scripta* e risulta, quindi, evidente come la collocazione favorisca la pubblicità di quanto v'è contenuto³⁰.

Del tutto ordinaria nei testi funerari risulta la sezione che si legge alle l. 15-19, la quale consente di conoscere i nomi dei destinatari e dei promotori del sepolcro, approntato quando costoro erano ancora in vita : *Octaviae Ti(berii) filiae) Serenae optimae coniugi / M(arcus) Saufeius Pudens T(itus) Saufeius Seuerus / Saufeio T(iti) f(ilio) Montano filio annor(um) III / Mulviae T(iti) filiae) Seuerae sanctissimae uxori / uiui fecerunt*. Così, accanto all'onorato che

viene cooptato nell'*ordo decurionum*, figura il co-titolare del recinto, verosimilmente il fratello, e si può leggere anche la serie di nomi dei membri già defunti della famiglia, la moglie del novello decurione nonché la cognata ed il suo piccolo figlio.

Sembra ovvio ribadire che l'epigrafe funeraria poteva assicurare una promozione a beneficio della famiglia dell'onorato, certo ulteriormente rafforzata dalla testimonianza incisa del decreto ufficiale la quale, come si vedrà, certificava le qualità eccellenti di un membro della casa di fronte alla cittadinanza³¹. Il riverbero di questa positiva regi-

30. A questo proposito l'indicazione di pedatura è, secondo Eck 1996, p. 227-249, part. 227 (che pure analizza solo il contesto urbano di Roma, dove i recinti funerari sono normalmente chiusi), un segno possibile del fatto che un'iscrizione fosse collocata all'esterno dell'edificio sepolcrale. Tuttavia nell'area territoriale alla quale si fa qui riferimento i recinti sepolcrali sono comunemente aperti, come si evince da Tirrelli 2005, p. 251-273.

31. Silvestrini 2003, p. 195-199 esamina *AE*, 1959, 272 (= *ILLRP*, 558 = *CIL*, I, 3173), proveniente da *Brundisium*, che reca il testo di un decreto decurionale in un'iscrizione in onore di *Falerius Niger*, afferente al contesto sepolcrale. Datato alla fine dell'età repubblicana, il documento conferma che «non solo le aree pubbliche frequentate delle città, ma anche le aree sepolcrali sono giudicate luoghi opportuni per la pubblicazione epigrafica dei *decreta* onorari. Un'alternativa più

strazione, che parte dal riferimento a *M. Saufeius Pudens*, doveva conseguentemente ripercuotersi sull'intero suo corpo familiare. La *gens Saufeia*³² appare peraltro esser stata piuttosto diffusa nel territorio della *regio X*, tuttavia mancano ulteriori attestazioni circa la sua presenza a *Tarvisium*. Nondimeno, una certa eminenza da essa goduta in regione sul piano sociale sembra venire testimoniata dal suo legame con attività di carattere commerciale³³. Questo prestigio appare in verità confermato dalla natura stessa dell'epigrafe tarvisana³⁴.

Appare, pertanto, subito evidente come quanto sinora esposto permetta di constatare la presenza di elementi che possono venire reputati assolutamente normali in un testo epigrafico d'ambito sepolcrale. Tuttavia la struttura tipicamente funeraria del testo risulta limitata al formulario testé descritto, lasciando spazio preponderante all'estratto del decreto decurionale che così fortemente caratterizza l'iscrizione la quale, è comunque utile ricordare, risulta mutila nella parte superiore.

La prima sezione conservatasi dell'estratto del decreto riguarda il trasferimento dell'*honor decurionatus* da *Priscus* a *Saufeius Pudens*, secondo il criterio della *proxima adfinitas*: [— ad] *didit ut honorem decurionatus / quo eum dignum iudicauerat post / finitae mortalitatis eius excessum / transferret in M(arcum) Saufeium T(iti) f(ilium) Pudentem / proximum adfinem*. L'integrazione *addidit* alle l. 1 s., suggerita

da P. Bittante in luogo della tradizionale lettura *dedit*³⁵, risulta più consona alla struttura logica del testo, è avvalorata dall'analisi autoptica³⁶ e conosce il conforto di analogia come formula introduttiva di decisioni aggiuntive a testi decretali³⁷. Se l'atto si deve attribuire, come certo, ai decurioni, tale procedura smentisce l'idea che l'ammissione alla curia fosse competenza esclusivamente riservata ai *quinquennales*³⁸, secondo una norma fissata sin dalla tarda età repubblicana, documentataci dalle disposizioni della *tabula Heracleensis*³⁹. S. Lefebvre ha sostenuto che la prassi dell'*adlectio* di giovani alla curia municipale, in seguito al decesso di un decurione, abbia compreso un ampio arco cronologico, esteso dal I al III secolo d.C., fornendo al proposito una lista di trenta casi concernenti diverse regioni dell'impero: il dato d'interesse più significativo in tal senso appare esser costituito dalla precocità di tale fenomeno⁴⁰.

Sono peraltro noti casi di età imperiale media e tarda (dalla fine del II al IV-V secolo d.C.), rilevati da F. Jacques, nei quali la trasmissione dell'incarico decurionale risulta un onore tutt'altro che rifuggito dai notabili locali ed anzi ostentato epigraficamente per celebrare l'eminenza familiare, per esempio nell'area nord-africana⁴¹, dove emerge «la volonté obsessionnelle d'affirmer toujours plus nettement le 'lien du sang', l'origine curiale»⁴² da parte delle *gentes* importanti. Ma ciò è vero anche in Italia per la quale, tra l'altro⁴³, F. Jacques rileva

sobria all'esposizione dell'intero decreto è costituita dalla sua semplice menzione negli epitaffi» (p. 196). Vengono citati ad esempio i testi di *CIL*, IX, 50 (*Brundisium*) e 216 (*Uria Messapica*): tuttavia il caso tarvisano qui esposto appare costituire una diversa opzione, ossia la citazione di un estratto di decreto, che va oltre il significato pur prestigioso di una menzione. Sulla procedura di pubblicazione dei decreti decurionali cfr. Segerni 2003, p. 72-79.

32. Schulze 1904, p. 23; per la mappa della sua diffusione e per le sue numerose occorrenze nella *regio X* si veda Ellero 2007, p. 319-323.

33. Bittante 1988-89, p. 109; Gatti 1996, p. 256 e nr. 8; 9; 10.

34. Cfr. Silvestrini 2003, p. 197: «il prestigio delle importanti famiglie locali trovava notoriamente alimento negli onori, nel cordoglio e nella memoria pubblica».

35. Bittante 1988-89, p. 114. Hanno letto *dedit*: Azzoni Avogaro 1840, Semenzi 1864, Mommsen (editore di *CIL*, V, 2117), 1872, Netto 1963, ma tale lettura comporterebbe la difficoltà di ammettere che il soggetto della proposizione, l'ordine dei decurioni, concedesse l'*honor decurionatus* a qualche ignoto beneficiario, mentre l'integrazione *addidit* lascia presumere che la curia avesse aggiunto la decisione di conferire l'*honor* dopo aver assunto altre determinazioni nel dispositivo decretale nella porzione perduta del testo.

36. Bittante 1988-89, *ad loc.*

37. Per l'impiego di *addidit ut*, nell'ambito delle registrazioni epigrafiche di decisioni della curia (benché si tratti qui del senato di Roma), cfr. *CIL*, VI, 1698, ove il *senatus amplissimus*, tra l'altro, *addidit ut alteram statuam...nolocaret*.

38. Così ad esempio Castrén 1975, p. 56, il quale, in riferimento al caso della sopraggiunta mancanza di membri per il completamento dell'assemblea decurionale, reputa che i *quinquennales* godessero della facoltà di nominare decurioni scegliendoli tra individui di rango idoneo che non avessero ricoperto alcuna carica magistratuale.

39. *CIL*, I, 206, l. 86; 106. Crawford 1996, p. 355-391. Cfr. Mancini 1910, p. 1523; Jacques 1984, p. 603-613; Jacques 1985, p. 146-150, part. 150 e nr. 16. Cfr. *CIL*, X, 846 (*Pompeii*), l. 3 s.: *decuriones [...] gratis adlegerunt*.

40. Lefebvre 1998, p. 1131 s.; 1136 s. Per il I secolo d.C. si segnalano in particolare tre casi pompeiani: *CIL*, X, 846; 1036; 1804, l. 1 s.: *adlecto in / ordine decurion(um)*.

41. Marcillet-Jaubert 1979, p. 66-72 (da Henchir Gousset, in Algeria orientale); Jacques 1985, *ad loc.*

42. Cfr. Jacques 1985, nr. 14, p. 150.

43. *CIL*, IX, 1459 (*Ligures Baebiani*, III d.C.); 4891 (*Trebula Mutuesca*); X, 4760 = *ILS*, 6296, datata al 193 d.C. (*Suessa Aurunca*). Camodeca 2003, p. 183, ricorda d'altronde come l'*adlectio* nell'ordine decurionale costituisse un segno di riconoscenza nei confronti di personaggi benemeriti verso la comunità.

proprio il caso di *Taruisium*⁴⁴. In più si consideri come il *municipium* di *Taruisium* fosse un piccolo centro della *Venetia*, dove sembra ragionevole ammettere che la conservazione dell'elevata funzione sociale della carica decurionale potesse essere un fenomeno di lunga durata⁴⁵. Inoltre la ridotta estensione di questo *municipium* spinge a reputare come tale permanenza fosse del tutto ragionevolmente correlata all'esistenza d'una scarsa concorrenza tra famiglie preminenti, a causa probabilmente della minor presenza di «attori sociali» idonei a ricoprire le maggiori cariche istituzionali.

Circa le sezioni successive del testo, esse concernono aspetti connessi al provvedimento dell'ordine dei decurioni a beneficio di *Priscus*. La prima è dedicata ad una finalità di compensazione vera e propria : *ut haberet et Priscus in illa sede perpetua relictis tan/dem nimiae infirmitatis doloribus / honorato suo adfine splendidum publicae pietatis adfectum*. In tal senso sembra opportuno riferirsi all'analisi svolta da M. Silvestrini circa due casi di decreti decurionali di *Brundisium*, datati al II secolo d.C., dei quali almeno uno presenta un analogo scopo di compensazione del lutto⁴⁶ che, sul piano deliberativo, si realizzava con l'intervento della curia in onore della memoria dei defunti ed in segno di riconoscimento del prestigio delle loro famiglie, mentre sul piano lessicale si esplicitava attraverso l'uso di un linguaggio consolatorio⁴⁷.

La seguente sezione del decreto tarvisano pertiene anch'essa ad una forma di *consolatio*, poiché si intende offrire sollievo al padre del defunto *Pri-*

scus proprio attraverso l'intervento del *benignissimum decretum* del consiglio decurionale : *et parens eius / qui amisso unico filio nimio maerore / grauiter adflictus est tam saeui luctus / perciperet sublime solacium interuentu / benignissimi decreti*.

Nell'area della *regio X*, e precisamente nei centri di *Aquileia*, *Nesactium*, *Patauium*, *Pola*, *Tergeste* e *Verona*, si conoscono ben nove casi di testi o estratti di decreti decurionali, più o meno conservati⁴⁸; si tratta, però, sempre di iscrizioni poste su monumenti che dovevano possedere carattere pubblico, mentre l'estratto decretale dell'iscrizione tarvisana si qualifica come l'unico documento sinora noto proveniente dal contesto sepolcrale. L'occorrenza di testi di tipo ufficiale nell'ambito funerario è nota ma rara, tuttavia risulta importante notare una trasmissione di modelli e formulari epigrafici da un ambito all'altro, sottolineata da studiosi quali M. Christol e W. Eck, nonché ribadita da M. Silvestrini⁴⁹.

S'aggiunga la circostanza che nel caso tarvisano emerge con evidenza piuttosto netta l'uso di un lessico molto ricco e articolato⁵⁰ il quale, unitamente alle indicazioni paleografiche⁵¹ ed onomastiche⁵², potrebbe consentire di datare il documento alla prima fase del II secolo d.C., ed in particolare all'età traiano-adrianea⁵³.

Appare degna di nota la presenza di perifrasi come la già menzionata determinazione temporale *post / finitae mortalitatis eius excessum* (l. 2 s.); ed inoltre *relictis tan/dem nimiae infirmitatis doloribus* (l. 7 s.); *splendidum publicae pietatis adfectum* (l. 9 s.) e *nimio maerore / grauiter adflictus est tam*

44. Jacques 1984, p. 607 : «Nous sommes naturellement en dehors de tout contexte coercitif».

45. Secondo Jacques 1984, p. 607, ancorché non regolato sul piano legislativo, il decurionato che si trasmette all'interno di una stessa famiglia di notabili, *honestiores*, è percepito come un diritto sociale.

46. *CIL*, IX, 47; Quagliati 1910, p. 146 s., su cui Silvestrini 2003, p. 187 s.

47. La finalità consolatoria viene ammessa anche da Sherk 1970, p. 79.

48. Da *Aquileia* : *InscrAq*, 495 a-b; 545; 547; 548; da *Nesactium* : *I.L.*, X, 1, 676 (testo assai compromesso); da *Patauium* : *CIL*, V, 2856; da *Pola* : *InscrIt*, X, 1, 85; da *Tergeste* : *CIL*, V, 532 = *I.L.*, X, 4, 31 = Lettich 1973, p. 25-74 = *SupplIt*, 10, p. 215, nr. 31; da *Verona* : *CIL*, V, 3448 = *AE*, 2000, 592. Per quanto concerne i decreti della *regio X* l'elenco proposto da Sherk 1970, p. 19-23 appare alquanto antiquato (nonché impreciso), come in generale rilevato da Parma 2003, p. 167, il quale peraltro rileva (p. 168) che la *regio X* fornisce il 9,4% di testi decretali dell'Occidente romano, ponendosi così al secondo posto dopo la *regio I* (45%).

49. Christol 1986, p. 83-96; Eck 1996, p. 299; 307; Christol

2001, p. 613-621; Silvestrini 2003, p. 187; 195.

50. Un esempio comparativo, cronologicamente prossimo (dato al 28 ottobre 144 d.C.), di un linguaggio ricco ed elaborato viene offerto da *IAM*, 2, 307 (*Sala*) concernente gli onori tributati a *M. Sulpicius Felix*.

51. Cfr. *CIL*, V, 875 = *InscrAq*, 495 (*Aquileia*, databile al 105 d.C.), per la forma delle lettere C, D, Q, R; *CIL*, V, 2835 (*Patauium*, età traiano-adrianea), per la forma di C e M; *CIL*, V, 5900 (*Mediolanum*, età traiano-adrianea), soprattutto per la forma di S; *CIL*, V, 6977 (*Augusta Taurinorum*, età traiano post 103 d.C.), soprattutto per la forma di E, R, T.

52. *Saufeius Montanus*, morto all'età di tre anni, non reca il *praenomen*. Tale circostanza è generalmente comune nel III secolo d.C. ma risulta nota anche nel II secolo. Cfr. in merito Thylander 1952, p. 70-72 e 130-133, per una discussione articolata dell'evoluzione del sistema onomastico romano, nonché Le Glay 1989, p. 14.

53. Cfr. altresì Jacques 1985, *ad loc.*, (il quale in Jacques 1984, *ad loc.*, ritiene il testo, come già detto, indatabile) reputa che l'iscrizione abbia a datarsi al periodo alto-imperiale, senza tuttavia precisarne la ragione.

saeui luctus / perciperet sublime solacium interuentu / benignissimi decreti (l. 11-14). Tale articolazione lessicale denota una varietà terminologica che contribuisce a fornire un vero e proprio lessico del lutto che conosce conforto di analogia, ad esempio, nella già citata iscrizione brindisina con espressioni quali *in illorum solacium* (l. 12)⁵⁴ ovvero nell'iscrizione di *Sicca Veneria*, con espressioni quali

in memoriam eius honorum in parentum ipsius co[n] / solat[io]nem (l. 4 s.); *per [h]oc tametsi ingenti ac maximi luctus eius[dem] / Paterni minima sint apud eum nostra solacia tamen ad leniend[os] / conspescendosq(ue) do[lor]is [i]mpetus* (l. 13-15); *pietatis ordinis nostri erga Paternum adfecto perpetuo* (l. 19)⁵⁵.

Quanto finora esposto circa l'iscrizione tarvisina consente di proporre alcune osservazioni conclusive: si ritiene in particolare di poter isolare due nodi principali, intorno ai quali si concentrano i motivi d'interesse maggiori suscitati dalla lettura

del documento. In primo luogo, l'esercizio dell'*adlectio per adfinitatem* registrata nel documento si manifesta come un segno della circostanza che le famiglie tendessero a conservare un potere ed una visibilità socio-politici acquisiti da tempo presso le loro comunità: così la trasmissione della carica decurionale all'interno di una stessa famiglia rispecchierebbe l'esigenza e, al tempo stesso, la capacità di mantenere la propria preminenza, come già posto in evidenza dalla moderna letteratura⁵⁶. In secondo luogo, e sulla scorta delle analisi di F. Jacques, la vitalità dell'*honor* decurionale e la sua percezione come motivo d'eminenza sociale (ancora in tarda età imperiale) denotano un panorama amministrativo municipale niente affatto dominato dalla reticenza nell'esercizio della carica decurionale. Il formulario lessicale complesso che compare nel testo di *Tarvisium* confermerebbe così, peraltro, come l'appartenenza al decurionato costituisse a lungo, e localmente, un privilegio piuttosto che un onere.

ANTONIO PISTELLATO

Bibliografia

- Azzoni Avogaro 1840 = R. Dei Conti Azzoni Avogaro, *Considerazioni sopra le prime notizie di Trivigi contenute negli scrittori e ne' marmi antichi*, Treviso, 1840.
- Bandelli 1996 = G. Bandelli, *Le aristocrazie locali della regio X dalla guerra sociale all'età neroniana. La parte occidentale*, in M. Cébeillac-Gervasoni (a cura di), *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Gracques à Néron. Actes de la table ronde de Clermont-Ferrand (28-30 novembre 1991)*, Napoli-Roma, 1996 (*Collection de l'École française de Rome*, 215), p. 13-23.

- Bandelli 2004 = G. Bandelli, *La ricerca sulle élites della Regio X nell'ultimo ventennio: senatori, cavalieri e magistrati locali dall'età della romanizzazione alla morte di Augusto (225 a.C.-14 d.C.)*, in M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine e F. Trément (a cura di), *Autocélébration des élites locales dans le monde romain. Contexte, textes, images (II^e s. av. J.-C.-III^e s. ap. J.-C.)*, Clermont-Ferrand, 2004, p. 77-102.
- Bertacchi 1972 = L. Bertacchi, *Topografia di Aquileia*, in *AAAd*, 1, 1972, p. 43-57.

54. Quagliati 1910, p. 146 s. (*Brundisium*; 144 d.C.), su cui Silvestrini 2003, p. 187 s. L'iscrizione venne incisa su una base di statua onoraria a beneficio di *Clodia Anthianilla* e reca il testo del decreto decurionale che deliberò a questo proposito. Si ponga attenzione alla circostanza che la medesima studiosa (p. 194), in riferimento a *CIL*, IX, 47, restituisce un lessico analogo: in special modo, alle l. 9 s., *saeuissimi doloris et dignum (?) solacio*. Tuttavia il testo del documento, perduto, è noto per via manoscritta e di ardua ricostruzione. La datazione proposta è al II secolo d.C.

55. *CIL*, VIII, 15880 (da *Sicca Veneria*, redatta per onorare la mor-

te della figlia di *Licinius Paternus, splendidus uir*).

56. Marquardt 1889, p. 281; Mancini 1910, p. 1526; 1529; Langhammer 1973, p. 200; Jacques 1984, *ad loc.* e part. 612, con speciale riguardo per quanto attiene alla discussione della legislazione riunita nel Digesto in merito al rapporto tra padri decurioni ed i loro figli; Chelotti 1990, p. 603-609; Moreau 1990, p. 3-26, benché con speciale riferimento al contesto di Roma; Bandelli 1996, p. 13-30, part. 19 s.; cfr. inoltre, circa l'auto-rappresentazione delle famiglie d'*élite*, Bandelli 2004, p. 77-102.

- Bertacchi 1980 = L. Bertacchi, *L'individuazione della basilica forense di Aquileia*, in *AqN*, 51, 1980, c. 9-20.
- Bittante 1988-89 = P. Bittante, *Appunti su iscrizioni di Treviso romana*, in *AMAT*, 6, 1988-89, p. 107-119.
- Broilo 1980 = F. Broilo, *Iscrizioni lapidarie latine del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro (I a.C.-III d.C.)*, I, Treviso-Roma, 1980.
- Buchi 1989 = E. Buchi, *Tarvisium e Acelum nella Transpadana*, in E. Brunetta (a cura di), *Storia di Treviso, I. Le origini*, Venezia, 1989, p. 219-245.
- Buonopane 1987 = A. Buonopane, *Donazioni pubbliche e fondazioni private*, in E. Buchi (a cura di), *Il Veneto nell'età romana*, I, Verona, 1987, p. 289-310.
- Buonopane c.s. = A. Buonopane, *Un nuovo documento epigrafico da Tarvisium*, in corso di stampa.
- Buonopane – Mazzer 2005 = A. Buonopane e A. Mazzer, *Il lessico della pedatura e la suddivisione dello spazio funerario nelle iscrizioni di Altino*, in G. Cresci Marrone e M. Tirelli (a cura di), «Terminavit sepulcrum». *I recinti funerari nelle necropoli di Altino. Atti del IV Convegno di Studi Altinati (Venezia, 3-4 dicembre 2003)*, Roma, 2005, p. 325-341.
- Camodeca 2003 = G. Camodeca, *L'attività dell'ordo decurionum nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica*, in *CCG*, 14, 2003, p. 173-186.
- Castrén 1975 = P. Castrén, *Ordo populusque Pompeianus. Polity and society in Roman Pompeii*, Roma, 1975.
- Chelotti 1990 = M. Chelotti, *Mobilità sociale e legami familiari alla luce dell'albo dei decurioni di Canosa (CIL IX 338)*, in *MEFRA*, 102, 1990, p. 603-609.
- Chevallier 1983 = R. Chevallier, *La romanisation de la Celtique du Pô. Essai d'histoire provinciale*, Roma, 1983 (BEFAR, 249).
- Christol 1986 = M. Christol, *Les hommages publics de Volubilis : épigraphie et vie municipale*, in A. Mastino (a cura di), *L'Africa romana. Atti del III Convegno di studio, Sassari, 13-15 dicembre 1985*, Sassari, 1986, p. 83-96.
- Christol 2001 = M. Christol, *De la nobilité locale à l'ordre sénatorial : les Iulii de Nîmes*, in *Latomus*, 60, 2001, p. 613-621.
- Crawford 1996 = M. H. Crawford (a cura di), *Roman Statutes*, Londra, 1996.
- Cresci Marrone 2005 = G. Cresci Marrone, *Recinti sepolcrali altinati e messaggio epigrafico*, in G. Cresci Marrone e M. Tirelli (a cura di), «Terminavit sepulcrum». *I recinti funerari nelle necropoli di Altino. Atti del IV Convegno di Studi Altinati (Venezia, 3-4 dicembre 2003)*, Roma, 2005, p. 305-324.
- D'Alessi 1995 = F. D'Alessi (a cura di), *Hieronymi Bononii Tarvisini antiquari libri duo*, Venezia, 1995.
- D'Ors 1953 = A. D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid, 1953.
- Duncan-Jones 1974 = R. P. Duncan-Jones, *The economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge, 1974.
- Eck 1996 = W. Eck, *Iscrizioni sepolcrali romane. Intenzione e capacità di messaggio nel contesto funerario*, in *Id.*, *Tra epigrafia prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati ed aggiornati*, Roma, 1996, p. 227-249.
- Ellero 2007 = A. Ellero, *Una nuova iscrizione jesolana : tracce di collegamento con le gentes commerciali altinati*, in G. Cresci Marrone e A. Pistellato (a cura di), *Studi in ricordo di Fulvionario Broilo. Atti del Convegno, Venezia, 14-15 ottobre 2005*, Padova, 2007, p. 317-332.
- Feraudi-Gruénais 2003 = F. Feraudi-Gruénais, *Inchriften und «Selbstdarstellung» in stadtrömischen Grabbauten*, Roma, 2003.
- Forlati Tamaro 1958 = B. Forlati Tamaro, *Il criptoportico di Vicenza*, in A. Dani (a cura di), *Studi in onore di Federico M. Mistrorigo*, Vicenza, 1958, p. 41-61.
- Forlati Tamaro 1959 = B. Forlati Tamaro, *Epigrafi inedite delle Tre Venezie*, in *Atti del III Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 1957)*, Roma, 1959, p. 149-154.
- Frézouls 1990 = E. Frézouls, *Évergétisme et construction publique en Italie du nord (X^e et XI^e régions augustéennes)*, in *La città nell'Italia settentrionale in età romana. Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di scienze dell'Antichità dell'Università di Trieste e dall'École française de Rome (Trieste, 13-15 marzo 1987)*, Trieste-Roma, 1990, p. 179-209.
- Fuchs 1987 = S. S. Fuchs, *Untersuchungen zur Ausstattung römischen Theater in Italien und den Westprovinzen des Imperium Romanum*, Magonza, 1987.
- Furlanetto 1984 = P. Furlanetto, *Treviso*, in *Misurare la terra : centuriazioni e coloni nel mondo romano. Il caso veneto*, Modena, 1984, p. 172-177.
- Furlanetto 1994 = P. Furlanetto, *Dai paleoveneti all'età romana*, in G. Caniato, *Nervesa all'alba del secondo millennio*, Nervesa della Battaglia, 1994, p. 25-37.
- Gatti 1996 = S. Gatti, *Nuovi documenti epigrafici da Praeneste*, in *CCG*, 7, 1996, p. 253-258.
- Jacques 1984 = F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Roma, 1984.
- Jacques 1985 = F. Jacques, *Genitalis curia. L'hérédité du decurionat revendiquée dans une inscription de Numidie*, in *ZPE*, 59, 1985, p. 146-150.
- Jouffroy 1977 = H. Jouffroy, *Le financement des constructions publiques en Italie : initiative municipale, initiative impériale, évergétisme privé*, in *Ktema*, 2, 1977, p. 329-338.

- Jouffroy 1986 = H. Jouffroy, *La construction publique en Italie et dans l'Afrique romaine*, Strasbourg, 1986.
- Langhammer 1973 = W. Langhammer, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit)*, Wiesbaden, 1973.
- Lefebvre 1998 = S. Lefebvre, *La mort précoce d'un décurion de Sala : nouvelle lecture de IAM 311*, in M. Khanoussi, P. Ruggeri e C. Vismara (a cura di), *L'Africa romana. Atti del XII Convegno, Olbia 12-15 dic. 1996*, Sassari, 1998, p. 1123-1137.
- Le Glay 1989 = M. Le Glay, *Les critères onomastiques de datation*, in D. Darde e M. Janon (a cura di), *Les inscriptions latines de Gaule Narbonnaise. Actes de la table ronde de Nîmes. 25-26 mai 1987*, Nîmes, 1989, p. 13-19.
- Le Roux 1994 = P. Le Roux, *Epigrafia ed evergetismo : la Spagna nel II-III secolo d.C.*, in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità. III*, Bari, 1994, p. 175-188.
- Lettich 1973 = G. Lettich, *Osservazioni sull'epigrafe di Fabio Severo*, in *Archeografo Triestino*, s. 4, 33, 1973, p. 25-74.
- Luciani 2004-2005 = F. Luciani, *Supplementa Italica X. Aggiornamento*, tesi di laurea, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2004-2005.
- Lussana 1950 = A. Lussana, *Osservazioni sulle testimonianze di munificenza privata della Gallia cisalpina nelle iscrizioni latine*, in *Epigraphica*, 12, 1950, p. 116-123.
- Malizia, 1987 = A. Malizia, *Treviso*, in G. Cavalieri Manasse (a cura di), *Il Veneto nell'età romana*, II, Verona, 1987, p. 347-356.
- Mancini 1910 = G. Mancini, in *DE*, II, 2, Roma 1910 (ried. anast. 1961), s.v. *decuriones*, p. 1515-1552.
- Marcillet-Jaubert 1979 = J. Marcillet-Jaubert, *Coloni loci legum maiorum*, in *Epigraphica*, 41, 1979, p. 66-72.
- Marquardt 1889 = J. Marquardt, *Organisation de l'empire romain*, Parigi, 1889.
- Maselli Scotti 1998 = F. Maselli Scotti, *Aquileia*, in *Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell'Europa*, Milano, 1998, p. 421-425.
- Mazzer 2005 = A. Mazzer, *I recinti funerari in area altinate : le iscrizioni con indicazione di pedatura*, Portogruaro, 2005.
- Moreau 1990 = P. Moreau, *Adfinitas. La parenté par alliance dans la société romaine (I^{er} siècle av. J.-C.-II^e siècle ap. J.-C.)*, in J. Andreau e H. Bruhns (a cura di), *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986* (Paris, Maison des Sciences de l'Homme), Roma, 1990, p. 3-26.
- Mrozek 1984 = St. Mrozek, *Munificentia privata im Bauwesen und Lebens Mittelverteilungen in Italien während des Prinzipates*, in *ZPE*, 57, 1984, p. 233-240.
- Netto 1963 = G. Netto, *Il municipio*, in *Ca' Spineda*, 10, 1963, p. 27-31.
- Orlandi 2004 = S. Orlandi, *Heredes, alieni, ingrati, ceteri. Ammissioni ed esclusioni*, in S. Panciera (a cura di), *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinariae campane. Iura sepulcrorum : vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie*, Roma, 2004, p. 359-384.
- Palmieri 1980 = G. Palmieri, *Treviso dalla preistoria all'età romana*, in *Treviso Nostra*, I, Treviso, 1980, p. 147-175.
- Panciera 1957 = S. Panciera, *Vita economica di Aquileia in età romana*, Aquileia-Venezia, 1957.
- Panciera 1959 = S. Panciera, *Una nuova iscrizione e il teatro di Iulia Concordia*, in *Atti del III Congresso internazionale di epigrafia greca e latina* (Roma, 1957), Roma, 1959, p. 313-320.
- Parma 2003 = A. Parma, *Per un nuovo corpus dei decreta decurionum delle città romane d'Italia e delle province occidentali*, in *CCG*, 14, 2003, p. 167-171.
- Quagliati 1910 = Q. Quagliati, *Brindisi. Monumento onorario di Clodia Anthianilla*, in *NSA*, 1910, p. 145-152.
- Ramilli 1973 = G. Ramilli, *Gli agri centuriati di Padova e di Pola nell'interpretazione di Pietro Kandler*, Trieste, 1973.
- Rigoni 1987 = M. Rigoni, *Vicenza*, in G. Cavalieri Manasse (a cura di), *Il Veneto nell'Età Romana*, II, Verona, 1987, p. 107-133.
- Sartori 1981 = F. Sartori, *Padova nello stato romano*, in *Padova antica. Da comunità paleoveneta a città romano-cristiana*, Trieste, 1981, p. 99-189.
- Scarfì - Tombolani 1985 = B. M. Scarfì e M. Tombolani, *Altino preromana e romana*, Quarto d'Altino (Ve), 1985.
- Schulze 1904 = W. Schulze, *Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen*, Berlin, 1904 (rist. anast. 1966).
- Segenni 2003 = S. Segenni, *I documenti epigrafici pubblici prima dell'esposizione : i decreti decurionali. Osservazioni sulla pubblicazione dei decreta Pisana* (CIL XL 1420 e 1421), in *ACME*, 56, 2003, p. 72-79.
- Semenzi 1864 = G. B. A. Semenzi, *Treviso e la sua provincia*, Treviso, 1864.
- Sherk 1970 = R.K. Sherk, *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo, 1970.
- Silvestrini 2003 = M. Silvestrini, *I decreti decurionali di Brindisi*, in *CCG*, 14, 2003, p. 187-199.

- Stein 1987 = P. Stein, *Lex Falcidia*, in *Athenaeum*, 65, 1987, p. 453-457.
- Thylander 1952 = H. Thylander, *Étude sur l'épigraphie latine*, Lund, 1952.
- Tirelli 1999 = M. Tirelli, *La romanizzazione ad Altinum e nel Veneto orientale : pianificazione territoriale e interventi urbanistici*, in G. Cresci Marrone e M. Tirelli (a cura di), *Vigilia di romanizzazione. Altino e il Veneto orientale tra II e I sec. a.C. Atti del I Convegno di Studi Altinati (Venezia, 2-3 dicembre 1997)*, Roma, 1999, p. 5-31.
- Tirelli 2005 = M. Tirelli, *I recinti della necropoli dell'Annia : l'esibizione di status di un'élite municipale*, in G. Cresci Marrone e M. Tirelli (a cura di), «Terminavit sepulcrum». *I recinti funerari nelle necropoli di Altino. Atti del IV Convegno di Studi Altinati (Venezia, 3-4 dicembre 2003)*, Roma, 2005, p. 251-273.
- Zaccaria 1984 = C. Zaccaria, *Vicende del patrimonio epigrafico Aquileiese. La grande diaspora : saccheggio, collezionismo, musei*, in *AAAd*, 24, 1984, p. 117-167.
- Zaccaria 1990 = C. Zaccaria, *Testimonianze epigrafiche relative all'edilizia pubblica nei centri urbani delle Regionis X e XI in età imperiale*, in *La città nell'Italia settentrionale in età romana, Atti del Convegno organizzato dal Dipartimento di scienze dell'Antichità dell'Università di Trieste e dall'École française de Rome (Trieste, 13-15 marzo, 1987)*, Trieste-Roma, 1990, p. 129-162.